

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

Dott. Cristian Ficarelli
Dott.ssa Elisabetta Macchioni
Dott.ssa Sara Saccani
Dott.ssa Monica Pazzini

Reggio Emilia, lì 06/02/2014

CIRCOLARE N. 10-2014 DEL 06/02/2014

Oggetto: Certificazione dei dividendi e delle ritenute alla fonte

Entro il prossimo **28 febbraio 2014** le società di capitali che hanno corrisposto utili e proventi equiparati nel corso del 2013 sono obbligate a rilasciare la certificazione utilizzando il modello CUPE.

Se lo stesso soggetto ha percepito sia utili che proventi ad essi equiparati gli dovranno essere rilasciate distinte certificazioni.

E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione meccanica.

Limitandoci a considerare l'ipotesi di gran lunga più diffusa di rilascio del certificato per la distribuzione di dividendi, si osserva quanto segue.

1) Il certificato va rilasciato:

- a) dalle società di capitali (Spa, Srl)
- b) che nel 2013 hanno corrisposto dividendi
- c) a soggetti (persone fisiche e società) residenti ad esclusione dei soci persone fisiche che, in relazione al possesso di partecipazioni "non qualificate", hanno subito la ritenuta alla fonte in via definitiva.

2) Per quanto riguarda i percettori non residenti, dato che i dividendi vanno assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, cioè in via definitiva, in base alle convenzioni internazionali o alla legge italiana, non deve essere rilasciato alcun certificato. Tuttavia gli stessi potrebbero richiederlo allo scopo di recuperare nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it

Relativamente alla compilazione del modello segnaliamo:

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il dato da indicare nella casella "codice del soggetto che rilascia la certificazione" va reperito nella seguente tabella:

A. se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti;

B. se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A.,

presso il quale i titoli sono depositati, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;

C. se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;

D. se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle sezioni I e II i dati relativi, rispettivamente, all'emittente ed all'intermediario non residente;

E. se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di un'emittente residente, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;

F. se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nella sezione I i dati relativi all'emittente;

G. se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'articolo 5 del TUIR (società semplici, snc, sas nonché società ed enti ad esse equiparati) in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.

Sezione I: Dati relativi alla società emittente

Di norma i dati coincidono con quelli indicati nel riquadro precedente.

Se la società emittente è un soggetto non residente che non possiede un codice fiscale in Italia, va indicato il codice identificativo rilasciato dal Paese estero di appartenenza ovvero, se questo non è noto, va indicato il codice ISIN alla casella 1 e va barrata la casella 2. Il codice dello Stato estero di appartenenza della società non residente da indicare nella casella 4 va reperito nella tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" posta in calce alle istruzioni per la compilazione del modello.

Sezione II: Dati relativi all'intermediario non residente

Non interessa.

Sezione III: Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati

In questa sezione, **nei punti da 13 a 24**, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Qualora il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

nei punti 20 e 22, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

nel **punto 23**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri” posta in calce alle istruzioni per la compilazione del modello;

nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa.

Sezione IV: Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati

Nella sezione vanno indicati gli utili e i proventi equiparati corrisposti nel 2013. Le certificazioni di utili vanno rilasciate per utili materialmente distribuiti avendo riguardo al criterio di cassa, anche in esecuzione di delibere adottate in anni precedenti.

Vanno indicati i seguenti dati:

al **punto 25**, il numero delle azioni o quote arrotondato al secondo decimale se frazionario. In verità nelle società a responsabilità limitata ogni socio è titolare di una sola quota di partecipazione espressa in una percentuale del capitale sociale o in una frazione di esso (art. 2463 n. 6 del codice civile), e, quindi, in questo caso il dividendo unitario (**punto 27**) coincide con quello complessivo (**punti 28 e/o 29**). In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e, se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità, esporre la cifra approssimata al secondo decimale;

al **punto 26**, la percentuale di possesso in caso di contitolarità delle azioni o quote;

al **punto 27**, l’ammontare del dividendo unitario espresso in centesimi di euro. Il dato non va indicato per i titoli esteri;

al **punto 28**, l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 40%;

al **punto 29**, l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 49,72%;

ai **punti 28 e 29** non vanno indicati gli utili e le riserve di utili distribuiti e formatesi in periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi degli articolo 115 e 116 del DPR 917/1986, in quanto vanno indicati al successivo **punto 41**.

al **punto 37**, l’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva eventualmente applicata;

ai **punti 38 e 39**, rispettivamente l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva eventualmente applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l’altro;

al **punto 40**, l’eventuale imposta applicata all’estero;

al **punto 41**, i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale.

Sede legale
Via Emilia all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it

Si allega modello di certificazione.

CERTIFICAZIONE RITENUTE ALLA FONTE

Il sostituto d'imposta che corrisponde compensi assoggettati a ritenuta alla fonte (es: compensi a lavoratori autonomi, abituali o occasionali, agenti e rappresentanti di commercio, condomini in caso di contratti di appalto) è tenuto a rilasciare ai soggetti percettori un'apposita certificazione che attesti l'ammontare delle ritenute effettuate nel corso del periodo d'imposta 2013.

Non è previsto un modello standard per la certificazione delle ritenute operate, ma può essere utilizzata una forma libera. E' necessario, tuttavia, che la certificazione contenga:

- i dati del sostituto d'imposta che sottoscrive la certificazione;
- i dati del soggetto percipiente (es: lavoratore autonomo) che ha subito la ritenuta;
- la causale della corresponsione delle somme (es.: prestazioni di consulenza);
- l'ammontare delle somme corrisposte, con separata indicazione delle somme a cui non si applica la ritenuta d'acconto.

Per le ritenute operate nel corso del periodo d'imposta 2013, la certificazione deve essere rilasciata, a mezzo posta o mediante invio elettronico, entro il prossimo 28 febbraio.

SGB & Partners – Commercialisti

N.B. l'anno prossimo precisare ai punti 28 e 29 del CUPE:

al **punto 28**, l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 40% **se percepito da persone fisiche, imprese individuali o società di persone;**

al **punto 29**, l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 49,72% **se percepito da persone fisiche, imprese individuali o società di persone;**

questo perché qualcuno potrebbe pensare che anche le società di capitali sono tassate per il 40% o il 49,72%, mentre lo sono solo per il 5%.

Sandro

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
